



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Campania*  
*Ufficio IX – Ambito Territoriale di Caserta*

Ai docenti interessati  
Al sito Web dell'Ufficio

**OGGETTO:** Procedure di conferimento degli incarichi a tempo determinato da GAE e GPS per l'a.s. 2025/26 e conferme dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno ai sensi del D.M. 32/2025. - Riscontro *omnia* a reclami, diffide, istanze di accesso agli atti e richieste di chiarimento pervenuti.

Con riferimento all'oggetto, pervengono a quest'Ufficio reclami, diffide ed istanze, aventi pressoché il medesimo contenuto, il che suggerisce, al fine di garantire la rapidità dell'azione amministrativa, in questa delicata fase di avvio dell'anno scolastico e, al contempo, di manlevare il personale dell'ufficio, già chiamato a predisporre numerosi adempimenti di amministrazione attiva, la possibilità di fornire riscontro unico e univoco per le situazioni in appresso evidenziate.

**Procedure di conferimento degli incarichi a tempo determinato da GAE e GPS.**

Per quanto concerne le ipotesi in cui l'aspirante lamenta di essere stato superato in fase di nomina da docenti in posizione inferiore e/o con punteggio più basso, la spiegazione è che i candidati in posizione inferiore potrebbero beneficiare di una precedenza di cui alla Legge n. 104/1992, nel qual caso, se il candidato rientra nel contingente assunzionale, sceglie la sede con precedenza rispetto agli altri, a seconda poi se si tratti di beneficio personale o assistenziale.

Vi è poi il caso dei candidati cd "riservisti", ovvero del personale avente diritto alla riserva dei posti prevista dalla legge n. 68/1999, dal decreto legislativo n. 66/2010 (articoli 678, comma 9, e 1014, comma 3) e dal decreto-legge n. 44 del 2023 (articolo 1, comma 9-bis), a cui spetta un posto intero ciascuno, avendo riguardo alla metà dei posti messi a disposizione per le supplenze, sulla base della disponibilità esistente a livello provinciale, e per i quali possono verificarsi 2 ipotesi:

- il candidato è riservista ma non ha anche diritto di precedenza, nel qual caso il candidato entra di diritto nel contingente, a prescindere da quale sia la sua posizione effettiva in graduatoria, e riceve in coda a tutti gli altri che lo precedono una sede lasciata libera dal sistema, purché detta sede sia indicata nelle sue preferenze;
- il candidato riservista è anche assistito da un diritto di precedenza, nel qual caso, non solo entra a far parte del contingente, ma sceglie anche prioritariamente la sede rispetto agli altri candidati.

I titoli di riserva derivanti dalle disposizioni di cui alla legge 68/1999, al decreto legislativo 66/2010 (articoli 678, comma 9, e 1014, comma 3), e al decreto-legge 44/2023 (articolo 1, comma 9-bis), attribuiscono, secondo le quote normativamente previste e nel rispetto della fascia di appartenenza, il diritto a rientrare nella quota dei riservisti da nominare esclusivamente su posto intero, ma non attribuiscono una priorità nella scelta della sede, che, viceversa, spetta, a quegli aspiranti che beneficiano, nell'ordine, degli articoli 21, 33, comma 6, e 33 commi 5 e 7 della Legge 104/92. In particolare, una volta stabilita la quota dei posti destinati ai riservisti, se tra gli aspiranti riservisti ne è presente uno solo, in possesso di Legge n. 104, questi sceglie con priorità, rispetto agli altri riservisti.



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Campania*  
*Ufficio IX – Ambito Territoriale di Caserta*

Nel caso in cui il docente lamenta di non aver ricevuto nomina o di aver ricevuto una nomina diversa da quella cui avrebbe avuto diritto, la motivazione è da ricercarsi nell'istanza di scelta delle 150 preferenze che il candidato ha prodotto entro il 30/07/2025.

Come è ormai noto, il conferimento degli incarichi a T.D. avviene con modalità informatizzata. Nello specifico, il sistema informativo del ministero processa la posizione di ciascun aspirante utilmente collocato in graduatoria, sulla base della fascia e del punteggio di inserimento nelle graduatorie di interesse, e verifica la corrispondenza tra i posti disponibili e le preferenze espresse in domanda dall'interessato, in merito alla sede (scuola, distretto, comune, provincia), alla tipologia di contratto (annuale, fino al termine delle attività didattiche, spezzone), di cattedra (interna, esterna stesso comune, esterna diverso comune), di posto di sostegno (psicofisico, vista, udito) e di scuola (ospedaliera, carceraria, serale, adulti).

Il sistema informativo, nello scorrimento della graduatoria e fatti salvi i diritti di riserva e precedenza di cui si è già discusso, arrivato alla posizione del candidato "X", se non individua fra le preferenze espresse da quel candidato, le sedi lasciate libere dai candidati che lo precedono per punteggio, riserva o precedenza, il candidato viene **automaticamente e inderogabilmente considerato rinunciatario** per quella classe di concorso e non potrà più ricevere nomina da GPS per quella specifica cdc per l'intero anno scolastico, coerentemente con quanto stabilito dall'O.M. 88/2024 all'art 12 comma 4.

Pare opportuno ribadire che le sedi possono essere assegnate al candidato solo se vi è perfetta coincidenza fra le preferenze espresse e la sede risultante libera per scorrimento; a titolo di esempio non potranno essere assegnate COE con completamento in diverso comune a chi ha optato solo per le COE con completamento nello stesso comune, oppure corsi serali a chi non lo abbia espressamente richiesto o abbia indicato il corretto codice meccanografico del plesso nel quale si svolge il corso serale, oppure supplenze fino al termine delle attività didattiche a chi ha richiesto solo supplenze annuali.

Altra questione riguarda i codici meccanografici delle scuole indicate, in relazione ai quali, **in alcun caso l'Ufficio può sostituire le preferenze frutto di un errore nella compilazione della domanda da parte di un candidato** che ha indicato un codice meccanografico diverso, stante il principio di autoresponsabilità nella compilazione della domanda.

In ultima analisi si rappresenta il caso di chi ha espresso preferenze cd. "sintetiche", ossia riguardanti l'intero comune, distretto o Provincia. In tale caso, il Sistema assegna le cattedre in base all'ordinamento alfanumerico crescente del codice meccanografico delle singole istituzioni scolastiche, ricavabile dai Bollettini Ufficiali pubblicati nel sito di questo Ministero, e disponibili all'indirizzo: [https://www.istruzione.it/mobilita\\_personale\\_scuola/elenchi\\_ufficiali\\_2025.shtml](https://www.istruzione.it/mobilita_personale_scuola/elenchi_ufficiali_2025.shtml).

Se il candidato nella sua preferenza sintetica ha ad esempio indicato anche la disponibilità a ricevere gli spezzoni orario, e nella prima preferenza utile alla nomina il sistema rileva la disponibilità di uno spezzone in una determinata scuola, sarà lo spezzone ad essere assegnato al docente, **in perfetta aderenza a quanto espresso in domanda**, fermo restando il diritto al completamento con altri spezzoni orario.



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Campania*  
*Ufficio IX – Ambito Territoriale di Caserta*

Inoltre, come stabilito dall'art. 12, comma 12, dell'O.M. n. 88/2024, **l'aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi** conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario, **se richiesto nell'istanza**, esclusivamente nell'ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai posti di cui all'articolo 2 della stessa O.M. **a orario non intero**, assegnate secondo l'ordine delle preferenze espresse nell'istanza dall'aspirante. Viceversa, l'aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero pur in presenza di disponibilità di posti interi, non ha titolo a conseguire alcun tipo di completamento d'orario.

**Conferme dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno ai sensi del D.M. 32/2025.**

Si precisa che la valutazione positiva del Dirigente scolastico in merito alla richiesta di continuità didattica del docente di sostegno da parte della famiglia, unitamente alla dichiarazione resa dal docente nell'istanza online per l'attribuzione delle supplenze di voler essere riconfermato sul medesimo posto di sostegno dell'anno scolastico precedente, non comporta l'automatica attribuzione dell'incarico sul medesimo posto, né la conferma del numero di ore precedentemente ricoperto.

La conferma è, infatti, subordinata alla verifica informatica dell'effettiva nominabilità dell'aspirante, ovvero del suo diritto alla nomina nel contingente complessivo dei posti disponibili per l'anno scolastico 2025/2026. Tale verifica tiene conto di tutte le disponibilità di posti presenti nel sistema e riguarda qualsiasi classe di concorso per la quale l'aspirante risulti inserito nelle GPS e abbia presentato regolare domanda. Le conferme sono disposte entro il 31 agosto 2025 ed eventuali disponibilità acquisite dopo questa data non sono prese in considerazione ai fini della procedura. Pertanto, può verificarsi che, pur in presenza di una richiesta di continuità e di disponibilità di posti, il docente non risulti nominabile, con conseguente impossibilità di partecipare alla fase di conferma.

Altra condizione indispensabile per la conferma è la disponibilità del posto: può verificarsi che il docente, risultato nominabile, non sia confermabile per indisponibilità di posti nell'a.s. 2025/2026 presso la sede di servizio dell'a.s. 2024/2025.

Inoltre, è necessario tener conto che, nell'apposita sezione dedicata alla continuità didattica dell'istanza finalizzata all'attribuzione degli incarichi a tempo determinato per l'anno scolastico 2025/2026, l'aspirante ha espresso le proprie preferenze relativamente al tipo di contratto: annuale (31 agosto), fino al termine delle attività didattiche (30 giugno posto intero), spezzone. Pertanto, la conferma può essere assicurata solo se le preferenze espresse coincidono con le disponibilità. A titolo esemplificativo, il candidato richiedente la conferma esclusivamente su posto al 31 agosto, è considerato rinunciatario rispetto a posti al 30 giugno o a spezzoni, eventualmente disponibili presso la sede ove è stata richiesta la continuità didattica.

Per quanto non espressamente esplicitato nella presente nota si rinvia integralmente al testo dell'O.M. n. 88/2024, del D.M. 32/2025 e della nota ministeriale prot. 157048 del 09-07-2025.



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Campania*  
*Ufficio IX – Ambito Territoriale di Caserta*

Fatte queste dovute premesse, l'Ufficio rigetta ogni reclamo e diffida pervenuta per quanto in argomento, non avendo ulteriori atti di amministrazione attiva da adottare se non quelli inerenti allo scorrimento delle nomine a seguito di disponibilità sopravvenute.

La pubblicazione della presente nel sito web dello Scrivente Ufficio ha valore di notifica a ogni effetto di legge.

IL DIRIGENTE

Monica Matano

*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa*